

D.M. 463 del 23.12.2024 - Articolo 48 commi 2 e ss.mm.

2. Possono essere sostenuti dall'Amministrazione progetti speciali che si caratterizzano per l'unicità e rilevanza nazionale o internazionale, nonché per il particolare valore artistico-culturale degli spettacoli dal vivo, che devono avere durata limitata e che devono concludersi nell'anno di riferimento di presentazione della domanda. Sono esclusi dalla domanda di contributo i progetti che non rispettino i seguenti criteri:
 - a. rappresentare iniziative originali di spettacolo dal vivo, mai rappresentate precedentemente, non assimilabili ad attività finanziabili attraverso altre tipologie di contributo individuate nel presente decreto;
 - b. presentare una quota preponderante di attività performativa dello spettacolo dal vivo del settore di riferimento;
 - c. rappresentare eventi unici, dalla durata limitata e da concludersi nell'annualità di riferimento, con l'esclusione di festival o edizioni di festival o rassegne che prevedano una ripetitività.
3. Costituiscono criteri di preferenza nella valutazione della domanda da parte delle Commissioni consultive, a decorrere dall'anno 2025:
 - a. esprimere un'identità peculiare, una dimensione di particolare prestigio artistico e culturale e di riconoscibilità sul piano nazionale e internazionale, anche valorizzando, promuovendo e diffondendo opere caratterizzate da personaggi, avvenimenti e luoghi rappresentativi dell'identità nazionale e della varietà culturale delle diverse tradizioni e storie dell'Italia;
 - b. riferirsi a celebrazioni e ricorrenze collegate a personalità e/o luoghi e/o eventi di particolare significato della storia della cultura nazionale e internazionale e dello spettacolo dal vivo, favorendone la conoscenza attuale e la loro trasmissione;
 - c. rappresentare modelli di buone pratiche nell'ambito dei progetti per il riequilibrio territoriale e dello sviluppo e della promozione dello spettacolo dal vivo nel contesto culturale e sociale, anche attraverso il supporto e la partecipazione di altri enti pubblici e privati, prevedendo lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo, ivi comprese le attività musicali contemporanee, negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, o nei siti italiani riconosciuti dall'Unesco o nei luoghi di cura, ospedali, carceri.
4. Ai fini del comma 2 del presente articolo, possono presentare domanda di contributo organismi dello spettacolo dal vivo con sede legale in Italia, con esclusione delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche. Gli organismi finanziati a valere sul Fondo di cui agli articoli 9, 10, 12, per il teatro, articoli 26, 27 e 28, per la danza, articoli 17, 18, 19, 20 e 22, per la musica, articolo 33 per il circo, e agli articoli 42, 49, 50, 51, non possono presentare domanda di contributo di cui al presente articolo. Gli organismi che presentano domanda devono essere organizzatori degli spettacoli programmati.
5. Il progetto ammesso a contributo e i relativi costi, non devono riguardare attività, anche a titolo di ospitalità, già finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero, pena la riduzione o la revoca del contributo.
6. Tenuto conto dell'ammontare delle risorse stanziato per ogni annualità, potranno essere sostenuti progetti fino ad un valore massimo di euro 85.000,00 per ogni ambito. Il contributo non potrà comunque eccedere l'importo del contributo richiesto risultante dal rendiconto economico del progetto presentato dall'organismo beneficiario.
7. Le domande sono presentate utilizzando esclusivamente la modulistica online predisposta dalla Direzione generale Spettacolo, corredate dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste relative all'organismo che presenta la domanda, dal progetto artistico, e dal rendiconto economico del progetto, dal 15 novembre al 15 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento del progetto speciale.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza annuale per la presentazione dei progetti, a seguito della

verifica istruttoria delle domande pervenute, il Direttore Generale, tenuto conto del numero delle medesime, degli importi dei contributi richiesti e dei costi dei programmi presentati, nonché delle risorse destinate al settore dei progetti speciali in sede di riparto annuale del Fondo, sottopone le iniziative progettuali alle commissioni consultive competenti per materia, in base alla prevalenza dell'ambito indicata nella domanda. Sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2, così come specificati da ciascuna Commissione consultiva competente per materia in sede di prima riunione, le commissioni consultive competenti per materia individuano i progetti da ammettere al contributo e formulano la proposta di contributo, tenuto conto della congruità economica dei medesimi.

9. La variazione sostanziale di elementi artistici presenti nel progetto ammesso al contributo va previamente comunicata e motivata all'Amministrazione, che provvede a sottoporla alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione del punteggio assegnato e del relativo contributo.
10. Possono essere concesse, su richiesta, anticipazioni non superiori al cinquanta per cento del contributo concesso, dietro presentazione di idonea fidejussione, rilasciata da impresa bancaria o assicurativa, o altri intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, di cui al decreto legislativo 385 del 1993, a garanzia dello svolgimento dell'attività per la quale il contributo è stato assegnato.
11. Il saldo è erogato a rendicontazione del consuntivo del progetto da presentare entro sessanta giorni dalla conclusione del medesimo, utilizzando la modulistica online predisposta dalla Direzione generale Spettacolo.